

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Disposizioni multisetoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.**

**Art. 63**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)*

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b quinquies) è sostituita dalla seguente:

**<<b quinquies)** per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle Riserve di caccia come disciplinate dall'articolo 25, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);>>;

b) dopo la lettera b quinquies) è aggiunta la seguente:

**<<b sexies)** per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 24/1996.>>.